



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

XX

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/02/2006

XX

ADDI' 23/02/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
FOXFILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NICRI	Luigi	"
BRACCHETTI	Roberto	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPOLI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSISTI: Marrazzo - Brachetti Costa - De Angelis - Nicri - Rodano - Tibaldi - Valentini

DELIBERAZIONE N. 103

Oggetto:

Modifiche e integrazioni alla DGR n. 1222 del 10 dicembre 2004 - disciplinare d'uso del marchio collettivo "Natura in campo - i prodotti dei parchi del Lazio".

*[Handwritten signature]*

Oggetto: **Modifiche e integrazioni alla DGR n. 1222 del 10 dicembre 2004 - disciplinare d'uso del marchio collettivo "Natura in campo - i prodotti dei parchi del Lazio"**



## LA GIUNTA REGIONALE



**VISTO** il Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

**VISTO** il Regolamento CE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

**VISTO** il Regolamento CE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio del 19 luglio 1999 che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

**VISTA** la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "legge quadro sulle aree protette";

**VISTO** in particolare l'articolo 14 della stessa legge che prevede che l'Ente parco possa concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco;

**VISTA** la Legge n. 164 del 10 febbraio 1992 recante la "nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini";

**VISTO** l' Art. 8 del Decreto Legislativo n° 173 del 30 aprile 1998 recante "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" che prevede specifiche misure per la valorizzazione del patrimonio gastronomico nazionale;

**VISTA** la Legge Regionale 6 Ottobre 1997, n. 29 recante "Norme in materia di aree naturali protette regionali", e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** l'articolo 1 della suddetta legge, che al capo 3 prevede, tra l'altro, che La Regione "promuove su tutto il proprio territorio, ed in particolare all'interno del sistema delle aree protette, politiche volte al consolidamento di forme di sviluppo economico rispettose dei valori storici ed ambientali e legate ad una concezione di sostenibilità";

12

103 23 FEB. 2006 *Res*

**RITENUTO** opportuno adottare per l'intero sistema delle aree naturali protette regionali un disciplinare unico per la concessione d'uso del marchio dell'area naturale protetta che consenta anche di attuare azioni unitarie di promozione e di valorizzazione dei prodotti agroalimentari dei parchi;

**VISTA** la DGR n. 1222 del 10 dicembre 2004 recante l'approvazione del disciplinare d'uso del marchio collettivo "natura in campo – i prodotti dei parchi del Lazio"

**CONSIDERATA** la necessità di modificare ed integrare il disciplinare di cui alla DGR 1222 del 10.12.2004 limitatamente all'articolo 5 per quanto riguarda i requisiti dei soggetti che possono richiedere la concessione per l'uso del Marchio, all'articolo 7 per quanto riguarda la composizione del Comitato consultivo per il Marchio, con l'art. 19 per quanto attiene eventuali ulteriori modifiche.

**SU PROPOSTA** dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

All'unanimità

### DELIBERA

1. di approvare le modifiche del disciplinare per la concessione d'uso del Marchio "NATURA IN CAMPO – I prodotti dei parchi del Lazio" di cui alla DGR 1222 del 10.12.2004 limitatamente agli artt. 5, 7 e di integrare il suddetto disciplinare con l'articolo 19, come da allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
2. Il Comitato previsto all'art. 7 del disciplinare di cui sopra verrà costituito con successivo Decreto del Presidente della Giunta;
3. di autorizzare le autorità competenti alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito regionale [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) e sul sito [www.parchilazio.it](http://www.parchilazio.it), al fine di consentirne la massima divulgazione.

IL VICE PRESIDENTE: F. Lo Massimo POMPEI  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

03 MAR. 2006



## ALLEGATO

**Modifiche e integrazioni del disciplinare per la concessione d'uso del Marchio "NATURA IN CAMPO - I prodotti dei parchi del Lazio" di cui alla DGR 1222 del 10.12.2004**

**Art.5 - Soggetti che possono richiedere la concessione per l'uso del Marchio**

1. Possono richiedere la concessione per l'uso del Marchio :

- a) le imprese individuali;
- b) le società;
- c) le cooperative;
- d) i consorzi;
- e) gli enti;
- f) le fondazioni;
- g) le associazioni,

iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia di competenza e che operano con un proprio marchio aziendale o lo creano ex novo.

2. La richiesta deve riguardare i prodotti di cui all'art. 2 comma 1 che rispondano ai requisiti di cui al successivo art. 6.


3. I soggetti che richiedono la concessione per l'uso del Marchio devono produrre c/o trasformare beni agro-alimentari, ivi inclusi prodotti ittici provenienti da aree marine o lacuali prospicienti l'area naturale protetta, ottenuti da coltivazioni, allevamenti, o impianti di trasformazione (stabilimento produttivo) localizzati:

- a) all'interno del territorio incluso nelle perimetrazioni ufficiali delle aree del Sistema delle Aree Naturali Protette della Regione Lazio,
- b) all'interno del territorio delle aree contigue di cui all'art. 32 della legge 394/91 ed all'articolo 10 della legge regionale 29/97, laddove esse siano definite,
- c) nella porzione di territorio dei Comuni interessati dalle Aree Naturali Protette, anche se esterna alla perimetrazione ufficiale dell'area stessa ma a condizione che la percentuale del territorio di tali Comuni presente all'interno della perimetrazione sia superiore al 20%.
- d) nel territorio dei Comuni interessati dalle Aree Naturali Protette, anche se la percentuale del territorio di tali Comuni presente all'interno della perimetrazione è inferiore al 20%, esclusivamente nel caso in cui si tratti di prodotti DOP, IGP, DOC e DOCG o tradizionali, per i quali le procedure di tracciabilità garantiscano la provenienza delle materie prime dall'Area naturale protetta ivi incluse le aree marine o lacuali prospicienti.

4. I soggetti che richiedono la concessione per l'uso del Marchio devono presentare i seguenti requisiti :

- a) rispetto delle misure di salvaguardia di cui all'Art.8 della Legge regionale n.29/1997, ovvero delle norme previste nel Piano dell'Area Naturale Protetta di interesse e nel Regolamento dell'Area stessa, nonché delle norme indicate nei piani di gestione dei SIC e ZPS, laddove essi siano presenti;
- b) produzione e trasformazione svolte secondo criteri che preservino l'ambiente naturale, il paesaggio e rispettino il patrimonio e le tradizioni locali dell'area di interesse;



- 
- c) non utilizzo, nel ciclo produttivo dell'azienda agricola interessata, di sementi geneticamente modificate e/o mangimi contenenti Organismi Geneticamente Modificati;
- d) ottenimento dei prodotti agro-alimentari con ingredienti non contenenti Organismi Geneticamente Modificati.

#### Art.7 – Comitato consultivo per il Marchio

1. Allo scopo di esercitare una funzione di monitoraggio e di coordinamento per l'utilizzazione del Marchio è previsto un Comitato composto da:

- a) Il Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli con funzioni di Presidente, o suo delegato che la presiede;
- b) il Direttore dell'ARP;
- c) un rappresentante della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;
- d) il dirigente ARP responsabile del progetto *Natura in Campo*;
- e) un rappresentante della Direzione Regionale Agricoltura;
- f) un rappresentante dell'ARSIAL;
- g) uno o più rappresentanti della Federazione regionale degli Ordini provinciali dei Dottori Agronomi e Forestali;
- h) uno o più rappresentanti scelti dal Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli a turno tra le Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
- i) uno o più rappresentanti scelti dal Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli tra le Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86 e con una rappresentanza regionale.

La durata del mandato dei componenti è pari ad un anno, tacitamente rinnovabile.

2. Il Comitato del Marchio si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente o del suo delegato per:

- valutare se le finalità del Marchio di cui all'art. 2 vengono efficacemente perseguite;
- gestire l'Elenco dei Prodotti di cui al successivo Art. 8, istituito e conservato presso l'ARP;
- coordinare l'impostazione dei programmi promozionali dei prodotti agro-alimentari del Sistema.

3. I componenti del Comitato possono essere sostituiti da loro delegati, anche permanenti.

#### Art. 19 – Disposizioni finali

Il presente disciplinare può essere modificato, su proposta del Direttore Regionale all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, dal Comitato di cui all'art. 7 con votazione a maggioranza qualificata.

